

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"ACCADEMIA NAZIONALE ELEATICA"

C.F.: 93046960659

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1.1 È costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, successive mm. e ii. (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS"), nonché del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "**Accademia Nazionale Eleatica**", che assume la forma giuridica di "Associazione".
- 1.2 L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. Essa è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
- 1.3 In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "**APS**" e/o l'acronimo "**ETS**" o la locuzione "**Associazione di Promozione Sociale**" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.4 L'associazione ha sede legale nel comune di PISCIOTTA. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.5 L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero. Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo
- 1.6 L'associazione opera nel territorio della regione Campania.
- 1.7 L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Statuto

- 2.1 L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.2 L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- 2.3 Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
- 2.4 Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3 - Scopo, finalità e attività

- 3.1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più **attività di interesse generale** per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3.2 L'associazione persegue gli scopi di cui al comma 1 mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ex art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, svolte in conformità alle norme particolari che ne

disciplinano l'esercizio nell'ambito delle attività elencate e disciplinate come dallo stesso art. 5 indicate nelle seguenti macroaree:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- g) formazione universitaria e post-universitaria;*
- l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

E, nell'ambito di tali macroaree, l'Associazione intende perseguire i seguenti specifici obiettivi:

- promozione, sviluppo e diffusione della cultura musicale e degli artisti operanti in tutto il mondo, valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno in Italia ed all'estero; con diffusione produzione e distribuzione delle opere degli artisti mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica e di immagine a mezzo iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, nel settore della cultura, del turismo, dell'arte e dello spettacolo anche dal vivo;
- qualificazione, miglioramento sociale ed artistico dei Soci e dell'ambito territoriale in cui svolge la propria attività; con particolare riferimento al campo della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, del recupero e salvaguardia delle tradizioni e dell'arte in generale;
- promozione e diffusione di attività musicali attraverso la predisposizione ed organizzazione di mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione e l'attivazione di corsi di educazione e di insegnamento musicale anche in collaborazione con Enti Pubblici Territoriali e Privati;
- promozione attività culturali - promuovere concerti, festival, allestire e rappresentare opere, balletti, musical e spettacoli teatrali; favorire manifestazioni artistiche varie, convegni conferenze, dibattiti, proiezioni di film e documenti, ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica; promuovere concorsi e mostre, manifestazioni nelle istituzioni pubbliche e private;
- attività di formazione - corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento ed incontri di musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; promozione di lezioni-concerto, seminari, masterclass, corsi di formazione per bambini e ragazzi a partire dai tre anni e per giovani e adulti; organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, masterclass di perfezionamento musicale, di recitazione, di danza, di animazione, lezioni concerto, laboratori di musica d'Insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti e ogni altra iniziativa atta a

diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra gli adulti che tra i giovani. Attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale del tempo libero e della formazione giovanile, per la diffusione della cultura musicale; organizzare corsi e stage anche nell'ambito scolastico; offrire consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati anche attraverso la gestione di teatri musei biblioteche e/o fonoteche;

- attività editoriale - gestione di un sito/social network e portali web, pubblicazione di bollettini, cataloghi, attività di ricerca, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
- favorire ed organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, artistiche, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica favorendo, in special modo tra i soci, la costituzione di gruppi di musica etnica, rock, leggera jazz, classica lirica ed di ogni altro genere; promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali, folkloristici e bandistici, coordinandone le attività;
- attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri enti, associazione e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- promuovere ricerche sulla storia locale, iniziative a salvaguardia del patrimonio etnico, riscoperta di musicisti e poeti del passato attraverso la pubblicazione di documenti originali e spartiti della relativa produzione artistica, promuovere studi ed analisi, anche con rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi, senza limiti territoriali;
- promozione di qualsiasi attività o servizio utile alla promozione e diffusione della cultura musicale e degli artisti/soci;
- attivare iniziative mirate alla valorizzazione mediante il recupero e la gestione di immobili, aree naturali private e/o demaniali o siti di alto interesse naturalistico, paesaggistico, storico, archeologico;
- organizzazione di tour tematici per la difesa e valorizzazione delle tradizioni culturali e artistiche locali e per la promozione di percorsi naturalistici sotto il profilo turistico.

3.3 Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3.4 Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

3.5 Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 4 – Attività diverse

- 4.1 L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
- 4.2 Tra queste attività:
- svolgere attività di carattere commerciale, complementari agli scopi primari dell'Associazione;
 - promuovere, realizzare e svolgere attività diverse in via strumentale e secondaria e non prevalente;
 - Promuovere, organizzare e gestire come raccolta fondi per autofinanziamento tramite lotterie, tombole o pesche e raccolta fondi speciali svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato;
 - Vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione;
 - Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita o la donazione sia curata direttamente dall'organizzazione;
 - Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
 - Gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
 - Promuovere creazione di imprese sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017.
- 4.3 Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.
- 4.4 Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.
- 4.5 Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione.
- 4.6 L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
- 4.7 L'associazione potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o intrattenere rapporti e/o aderire per affiliazione a enti e organismi di qualsiasi tipo, che abbiano gli stessi scopi sociali e/o che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione, ivi comprese associazioni e organizzazioni locali, nazionali, internazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti a un'unica e unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni utili per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

Art. 5 – Destinazione del patrimonio e distribuzione utili

- 5.1 L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.117/2017.
- 5.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 5.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

- 6.1 L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
- 6.2 Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
- 6.3 L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
- 6.4 L'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
- 6.5 Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

- Art. 7 – Diritti ed obblighi degli associati

- 7.1 Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
- 7.2 Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
- 7.3 Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

- Art. 8 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

- 8.1 L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- 8.2 Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- 8.3 Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
- 8.4 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 8.5 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
- 8.6 L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- 8.7 L'associazione può assumere, altresì, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario al fine dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati

Art. 9 - Organi sociali

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- Comitato di Direzione Artistica;
- il Collegio dei garanti (anche monocratico);
- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore;

- 9.2 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, co.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 9.3 L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
- 9.4 La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
- 9.5 I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 10 - Assemblea

- 10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.
Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:
- nomina e revoca il Presidente ed il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali (ad eccezione dei componenti del Comitato di Direzione Artistica nominati dal Consiglio Direttivo);
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva i bilanci;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 10.2 Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
- 10.3 Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- 10.4 Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.
- 10.5 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

- 10.6 Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.
- 10.7 La convocazione è effettuata mediante lettera ai soci ed affissione presso la sede dell'Associazione e pubblicazione sul proprio sito almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento, e deve contenere l'indicazione specifica dell'ora giorno e luogo d'incontro e gli argomenti oggetto dell'ordine del giorno.
- 10.8 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- 10.9 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- 10.10 Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 10.11 Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 11 - Consiglio direttivo

- 11.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, co. 4, del presente statuto.
- L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.
- Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 11.2 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 11.3 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- nomina e revoca i componenti del Comitato di Direzione Artistica;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 11.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 11.5 Il Consiglio direttivo può nominare un segretario e un tesoriere tra i suoi componenti i quali coadiuveranno il Presidente ed avranno alcuni dei seguenti compiti:
- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
 - disbrigo della corrispondenza;
 - redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
 - Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
 - tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

Art. 12 - Presidente

- 12.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- E' eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.
- 12.2 Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.
- 12.3 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.
- 12.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.
- 12.5 In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.
- 12.6 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13 - Comitato di Direzione Artistica

- 13.1 Il Comitato di Direzione Artistica è l'organo di esecuzione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, risponde direttamente a quest'ultimo che procede alla sua nomina qualora ne ritenga necessaria la presenza e dal quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 13.2 È formato da un numero di componenti, compreso tra 1 e 3, nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di 3 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, co. 4, del presente statuto. I componenti del Comitato dovranno avere requisiti professionali attestanti la competenza artistica e l'esperienza maturata nell'ambito dell'attività svolta dall'Associazione.
- 13.3 Il Consiglio Direttivo convocato per la nomina del Comitato di Direzione Artistica indica anche il numero dei componenti.
Qualora sia formato da più di un componente, il Comitato è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 13.4 I componenti del Comitato di Direzione Artistica possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- 13.5 Qualora il Comitato di Direzione Artistica sia formato da una pluralità di membri, saranno affidati ai suoi componenti l'incarico di Direttore Artistico e di Direttore Musicale; in tal caso sarà di competenza del Direttore Artistico:
- garantire che le produzioni artistiche dell'associazione siano coerenti con l'identità poetica e stilistica propria della stessa, con diritto di veto alla pubblicazione di opere che non rispondano ai suddetti criteri;
 - predisporre e sottoporre al Consiglio Direttivo le linee generali del programma dell'Associazione;
 - predisporre le specifiche iniziative del programma;
 - curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, centri di ricerca, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno dell'Associazione delle singole iniziative;
 - l'attuazione del programma nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'associazione;
- al Direttore musicale spetterà la concertazione delle parti musicali che gli è affidata; con la possibilità di designare - sentito il Consiglio Direttivo - altro Direttore e/o Vice che lo possa sostituire in caso di impedimento temporaneo.

Art. 14 - Collegio dei garanti

- 14.1 Il Collegio dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione.
- 14.2 Dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.
- 14.3 Controlla l'applicazione della normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale, nonché il rispetto delle norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della riservatezza dei dati personali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e della tenuta delle assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.

- 14.4 Esso è formato da un numero di componenti compreso tra 1 e 5 e rimane in carica tre anni; i suoi membri eleggono al loro interno il Presidente.
- 14.5 La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.
- 14.6 I membri del Collegio dei Garanti vengono nominati dall'Assemblea che, prima della nomina, decide al numero degli stessi, che non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.
- 14.7 I componenti del Collegio dei garanti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

Art. 15 - Organo di controllo

- 15.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- 15.2 I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, e si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 15.3 Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.
- 15.4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 15.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 15.6 La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 16 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 - Risorse

- 17.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
- 17.2 L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

Art. 18 - Bilancio di esercizio

- 18.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
- 18.2 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- 18.3 Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.
- 18.4 L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 - Bilancio sociale e informativa sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione redige bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 20 - Libri sociali

- 20.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 20.2 I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

- 21.1 In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale
- 21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22 - Rinvio

- 22.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

DATA 10/04/2024, PISCIOTTA

Il Segretario

Raffaella Infante

Il Presidente

Antonio D'Aleandro